



COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO

Città metropolitana di Firenze

SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31.12.2023

Appendice alla Relazione sulla Razionalizzazione periodica delle Società partecipate dal Comune di Rignano sull'Arno (ex articolo 20 del D.lgs. 175/2016)



PREMESSA

Il d.lgs. 23/12/2022 n. 201, di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, oltre ad imporre nuovi adempimenti per assicurare la trasparenza delle decisioni assunte in merito alle modalità di gestione dei servizi pubblici, ha introdotto l'onere di svolgere, ogni anno, una ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In sede di prima applicazione, la ricognizione dovrà essere svolta entro il 31 dicembre 2023.

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022, recante "Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali", prevede che:

*"1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la **ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori**. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro



dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

L'art. 31 d.lgs. 201/2022 chiarisce che la relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete o meno, deve essere elaborata e pubblicata per rafforzare la trasparenza e la comprensibilità dei provvedimenti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici.

La relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali e gli altri provvedimenti elencati dall'art. 31, compreso il contratto di servizio, devono essere pubblicati, senza indugio, sul sito istituzionale dell'ente e contestualmente trasmessi all'ANAC, che provvede alla immediata pubblicazione degli stessi sul proprio portale. In particolare, l'Autorità li pubblica in "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL", evidenziando la data della stessa pubblicazione (art. 31, comma 2).

La presente relazione di ricognizione costituisce appendice della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie.

Le amministrazioni, come già sopra detto, devono effettuare l'analisi dell'assetto complessivo delle società delle quali detengono partecipazioni, dirette o indirette. Per gli enti locali, l'art. 42 comma 2 lett. e) del TUEL assegna la competenza all'organo consiliare. Se la ricognizione dei SPL deve essere contenuta in una relazione da aggiornare ogni anno contestualmente alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, è consigliabile che il Consiglio comunale che approva la razionalizzazione delle partecipazioni:

- nella medesima seduta in cui si pronuncia sulla razionalizzazione delle partecipazioni societarie, approvi la relazione che reca la ricognizione dei SPL;
- oppure, con il medesimo provvedimento si esprima sulla razionalizzazione delle partecipazioni e sulla ricognizione dei SPL.

Infatti, laddove l'amministrazione abbia operato affidamenti in house che, come visto, rientrano nell'oggetto della ricognizione, "la relazione costituisce appendice della relazione di cui al predetto art. 20 del d.lgs. 175 del 2016" (art. 30, co. 2, secondo paragrafo).

Non pare contrario allo spirito della norma trattare la relazione di ricognizione quale appendice della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, anche nel caso



in cui, come per il Comune di Rignano sull'Arno, l'amministrazione non abbia in essere affidamenti di servizi in house providing.

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 del decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

La norma, in particolare al primo comma, individua i soggetti che devono attuare la disposizione, stabilendo l'obbligo di effettuare, come già anticipato, una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rete e non, di rilevanza economica:

- a) Comuni, o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- b) Città metropolitane;
- c) Province;
- d) altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

Secondo il dato letterale della norma, il riferimento ai "servizi affidati" va interpretato nel senso che la ricognizione riguarda solo i servizi affidati dai Comuni, con **esclusione**, quindi, dei servizi **a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti** che, insistendo sul medesimo territorio, **abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso** (ad esempio, Autorità d'ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica inclusi nel TUSPL quali TPL, Servizio idrico integrato e igiene ambientale).

In merito al richiamo operato dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 30, laddove è previsto che "La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti", esso fa rientrare nell'ambito di applicazione della norma "tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti



pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.", estendendola (per via del rinvio agli articoli 32 e 35 del d.lgs. n. 201/2022) anche al trasporto pubblico locale ed alla distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica.

Riepilogando, dunque:

- i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (fra i quali rientra il Comune di Rignano sull'Arno) devono effettuare la ricognizione sui servizi pubblici locali a rete e non, di rilevanza economica, che essi hanno affidato;
- la **ricognizione, quindi, va effettuata per tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati direttamente dal Comune di Rignano sull'Arno**, anche se non siano stati già predisposti gli indicatori ex art. 7 o art. 8 del d.lgs. n. 201/2022 (la norma, infatti, richiede di compiere la ricognizione "tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9", ma non li considera propriamente essenziali, nel caso in cui non siano stati redatti);
- tali servizi possono essere stati **affidati tramite concessione ovvero in appalto**;
- vanno inclusi i servizi affidati in house e soprasoglia affidati senza gara.

Se è pacifico che i servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica, attengono alle c.d. utilities, ossia:

- rifiuti
- idrico
- distribuzione del gas
- TPL

più difficile è stabilire un perimetro fisso per i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete.

Infatti, il concetto di servizio pubblico locale è dinamico e dipende dai territori; pertanto, deve essere l'ente affidante, nella sua autonomia, a verificare se il servizio non a rete rientri o meno tra i servizi pubblici locali oggetto della ricognizione in questione.

Come indicato nei paragrafi precedenti, **sicuramente sono servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica** i servizi rientranti nell'ambito di applicazione del



Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MIMIT, n. 639 del 31 agosto 2023, recante "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022".

Nello specifico:

- **impianti sportivi** (fatta eccezione per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);
- **parcheggi;**
- **servizi cimiteriali** (anche i funebri se erogati come servizi pubblici locali);
- **luci votive;**
- **trasporto scolastico.**

Appare invece difficile classificare come servizi pubblici locali quali ad esempio la riscossione dei tributi o i servizi amministrativi, che sono tipicamente servizi strumentali (come ormai acclarato dalla giurisprudenza: cfr. CDS, Sez. IV 5/03/2008 n. 2008 per la riscossione tributi). Questi pertanto non verranno ricompresi nella presente Relazione.

In generale, da giurisprudenza consolidata, per il Consiglio di Stato (cfr. CDS, Sezione V, 12/06/2009, n. 3766) sono strumentali tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività.

Sono altresì esclusi i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica. Deve, in ogni caso, essere l'ente locale a verificare quali servizi erogati ai cittadini rientrino nel novero dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a



condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale»

Per il comune di Rignano sull'Arno rientra nel novero dei servizi di interesse generale privi di rilevanza economica la gestione degli impianti sportivi comunali e in particolare degli IMPIANTI SPORTIVI DI VIA ROMA.

il 31 dicembre 2023 perverrà a scadenza il rapporto contrattuale attualmente in essere con la società calcistica Rignanese per la concessione in gestione degli impianti sportivi di via Roma. La concessione ha per oggetto la gestione dell'impianto sportivo comprendente i campi da calcio del capoluogo, relativa a: a) La conduzione e manutenzione dei campi da calcio; b) La programmazione ed il coordinamento delle attività sportive realizzate nel complesso. La concessione è rivolta in modo particolare a: 1) garantire una gestione "sociale" dell'impianto con massima apertura alle esigenze dell'utenza anche in condizioni di assenza di ritorno economico immediato; 2) favorire il libero accesso agli impianti sportivi, il rispetto delle pari opportunità, la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti e degli adolescenti; 3) favorire la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa nell'ambito delle risorse rinvenibili nel territorio, volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport. La gestione viene fatta nell'interesse della collettività, per cui resta escluso l'utilizzo degli impianti per fini diversi da quello sportivo, ricreativo, culturale o comunque sociale.

La gestione dell'impianto oggetto di concessione, considerate le caratteristiche dell'impianto e alla luce dei dati storici circa la gestione, è classificata priva di rilevanza economica, in quanto non consente, da sola, di trarre una fonte di utili e remunerazione tale da presentare carattere di profitto, redditività ed autosufficienza economica, non avendo il gestore la possibilità potenziale di coprire tutti i costi di gestione e manutenzione dell'impianto con i soli ricavi dello sfruttamento economico dello stesso, alla luce di quanto



rilevato dai risultati storici della gestione della struttura e dei dati relativi al contesto economico-sociale del territorio.

Trattasi comunque di servizi che devono essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di puro profitto d'impresa, e quindi la gestione va assistita dall'ente. E' infatti oggi largamente condivisa, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, la qualificazione degli impianti sportivi di proprietà degli Enti locali come servizio pubblico locale, ai sensi dell'art. 112 del d. lgs. n. 267/2000, per cui l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport che, unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, assume un ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio etc.);

Le suddette considerazioni valgono anche per tutti gli altri impianti sportivi del territorio.

Il suddetto inquadramento degli impianti sportivi degli enti locali come beni destinati a un pubblico servizio, trova riscontro anche nell'art. 90, comma 24, della legge n. 289/2002, ove è prescritto che il loro uso sia "aperto a tutti i cittadini" e che comunque debba "essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive".

L'art. 181 del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, esclude "i servizi non economici di interesse generale" dall'applicazione delle disposizioni contenute nella parte II sui contratti di concessione. Trovano invece applicazione i principi generali dettati dal Titolo I della Parte I del Libro I del D.Lgs. 36/2023, ed inoltre:

- il Regolamento comunale per la concessione in gestione degli impianti sportivi, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 51/2013;
- la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), art. 90 Disposizioni per l'Attività sportiva dilettantistica (come modificato dal D.Lgs. 28/02/2021 n. 38 e dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41);
- la L.R Toscana 6 marzo 2015, n. 21.



Si richiamano il D.Lgs. 36/2023, Art. 3 (Principio dell'accesso al mercato), il quale prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità, e l'articolo 90, comma 25, della legge 289/2002 che, pur mostrando il *favor* del legislatore per l'affidamento degli impianti sportivi ai soggetti operanti nel settore dello sport, non consente un affidamento diretto degli stessi ma, in conformità alle norme ed ai principi eurocomunitari, prescrive di procedere ad un confronto concorrenziale "*previa determinazione di criteri generali e obiettivi*".

Rilevato quindi che:

- per l'affidamento con convenzione di immobili, impianti, aree pubbliche – purché destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive - si segue il **modello della concessione strumentale di bene pubblico, sottratta, come detto sopra, all'applicazione del Codice dei contratti pubblici**, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; l'osservanza di questa disposizione è garantita mediante l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica nella quale sono messi a disposizione degli interessati tutti i documenti tecnico-contrattuali necessari per la concessione del bene.
- la procedura di affidamento, in applicazione del citato art. 181 del Codice dei contratti pubblici, è svincolata dal rispetto delle norme della parte II dello stesso codice e regolata dalla *lex specialis* dettata dall'avviso pubblico di gara, dalle norme sopra richiamate, nonché dalle disposizioni del Codice stesso nei limiti in cui sono richiamate.
- la procedura pubblica è esperita con il criterio di valutazione di parametri tecnici (il progetto di gestione) e offerta economica (minor contributo di gestione a carico del Comune).

Per gli impianti di via Roma, il nuovo affidamento, da avviso di gara, dà preferenza alle



associazioni e società sportive di cui all'art. 90 della Legge 289/2002 che abbiano sede oppure operino in maniera prioritaria per dimensionamento e diffusione della propria attività nel territorio comunale.

2. SERVIZI ESCLUSI DALLA RICOGNIZIONE

Relativamente ai servizi da considerarsi esclusi dalla ricognizione, poiché trattasi di servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica, attinenti alle c.d. *utilities*, e/o affidati da altri Enti competenti che hanno autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che include anche il Comune di Rignano sull'Arno, essi comprendono:

SERVIZI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Il Comune di Rignano Sull'Arno è socio di Casa S.p.A. con una quota corrispondente al 59% del capitale sociale. La società è stata costituita il 17 ottobre 2002, ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 77/98 relativa al "Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica", quale soggetto gestore per l'esercizio associato delle funzioni di cui alla suddetta L.R. sulla base della Convenzione d'ambito ottimale della Provincia di Firenze LODE sottoscritta il 3 luglio 2002. La società svolge le attività previste dal suo oggetto sociale, in coerenza con la legge regionale sopra richiamata, che si sostanziano in servizi, nell'ambito in particolare dell'edilizia residenziale pubblica, all'attività dei Comuni dell'ambito ottimale, operando per gli stessi, che sono anche i soli soci di Casa S.p.A., sulla base di appositi contratti di servizio;

SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI

Il servizio è stato svolto da Aer Spa fino al 1 marzo 2018, e viene attualmente gestito dalla società Alia SpA, per effetto dell'aggiudicazione alla stessa della gara indetta a livello di Ambito territoriale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Ai sensi della Legge Regionale n. 69/2011 è stata istituita, per l'ambito territoriale ottimale Toscana Centro, costituito dai Comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, con esclusione dei Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola, l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i Comuni



appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento.

Ai sensi della medesima Legge Regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle Autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 201 del D.Lgs. 152/2006 sono state trasferite ai Comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l'Autorità servizio rifiuti.

L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio.

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto dell'Autorità i criteri e le quote di ripartizione delle spese di funzionamento dell'Autorità servizio rifiuti sono stabilite come indicato nell'allegato 2 al medesimo Statuto. Le quote di ripartizione sono aggiornate ogni 3 anni. L'aggiornamento delle quote di ripartizione è operato con apposita deliberazione dell'Assemblea. Le spese di funzionamento dell'Autorità servizio rifiuti costituiscono una componente di costo della tariffa determinata dall'Assemblea di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 6 dello Statuto.

Per la definizione della quota di ripartizione delle spese di funzionamento sono definiti, all'allegato 2 citato, i seguenti i criteri: a) 70 % in base alla quantità di rifiuti urbani e assimilati prodotti; b) 30% in base al numero di abitanti residenti nel Comune.

Nel 2022 ha preso avvio l'operazione c.d. *Multiutility*, approvata dal Comune di Rignano sull'Arno con Deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 17/10/2022, ovvero del progetto volto ad aggregare in un unico soggetto in controllo pubblico più società preposte alla gestione dei servizi pubblici locali, con il conferimento alla società Alia Servizi Ambientali spa, individuata come la società sulla quale impennare il processo di aggregazione, delle quote detenute dai Comuni stessi nella società Acqua Toscana spa e in altre (Consiag, Publiservizi, Toscana Energia, Publiacqua: si rinvia alla Relazione sulle società Partecipate).

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Tra il Comune di Bagno a Ripoli, il Comune di Impruneta, il Comune di Figline e Incisa Valdarno, l'Unione Comunale Chianti Fiorentino (Barberino val d'Elsa, Tavarnelle val di Pesa, Greve in Chianti, San Casciano val di Pesa), l'Unione dei Comuni Valdarno e



Valdisieve centro di competenza Pontassieve (Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo), l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve centro di competenza Reggello (Reggello), il Comune di Rignano sull'Arno, il Comune di Fiesole e l'Azienda Usl Toscana Centro è stata costituita la Conferenza dei Sindaci Zona Fiorentina Sud Est per gestire in forma associata gli interventi di assistenza sociale ai sensi della Legge della Regione Toscana n. 40/2005 e successiva n. 41/2005 e ss.mm.i..

L'Azienda Usl Toscana Centro in data 28 Febbraio 2018 ha deciso di aderire insieme agli enti suddetti all'espletamento congiunto della gara di appalto dei servizi di ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRA SCOLASTICA, COORDINAMENTO E SOSTEGNO IN AMBITO LAVORATIVO.

Gli Enti hanno stipulato un Protocollo d'intesa per l'espletamento della gara di appalto dei servizi in oggetto per il periodo 1/7/2018 – 30/6/2021 con possibilità di rinnovo triennale conferendo al Comune di Bagno a Ripoli il ruolo di Ente Capofila nella gestione della gara.

Con Determinazione Dirigenziale dell'Area 3 del Comune di Bagno a Ripoli in qualità di Capofila del 27 Dicembre 2018 n. 1351 è stata approvata l'aggiudicazione dell'appalto.

Il contratto relativo al Comune di Rignano è il Repertorio n. 3197 del 1.08.2019. Esercitata l'opzione di proroga (contratto rep. 3220/2021), il rapporto contrattuale scadrà il 30.6.2024.

Il soggetto facente parte del Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) che svolge il servizio di assistenza domiciliare sul territorio del Comune di Rignano sull'Arno è la Società Cooperativa Sociale Giovani Valdarno con sede a Montevarchi (AR). Il soggetto facente parte del Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) che svolge il servizio di assistenza scolastica ed extrascolastica sul territorio del Comune di Rignano sull'Arno è l'Inchiostro Cooperativa Sociale a r.l. con sede a Firenze.

SERVIZIO CONTROLLO AREE DI SOSTA

Dal 01/01/2013 il Comune di Rignano sull'Arno ha svolto, per diversi anni, le funzioni di



Polizia Municipale in associazione con i Comuni di Pontassieve e Pelago, tramite il Corpo di Polizia Municipale Arno-Sieve, con la convenzione tra i Comuni di Pontassieve, Pelago e Rignano sull'Arno per l'esercizio associato delle funzioni di Polizia Municipale approvata con Delibera del C.C. n. 72 del 2012 e stipulata in data 27/12/2012 e successivamente rinnovata tra i Comuni di Pontassieve e Rignano sull'Arno con Delibera del C.C. n. 7 del 2016 e stipulata in data 28/01/2016. La procedura di affidamento del servizio in oggetto è stata quindi espletata dal Comune Capofila, cioè Pontassieve, che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 16 del 25/08/2016 ha proceduto ad affidare alla ditta S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale con sede in Corciano (PG) il servizio di gestione, fornitura, installazione e controllo delle aree di sosta a pagamento senza custodia mediante apparecchi parcometro ubicati nei Comune di Rignano sull'Arno per la durata di cinque anni con decorrenza dal 01/01/2016 e scadenza al 31/12/2020, rinnovato per uguale durata fino a tutto il 2025.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (incluso trasporto scolastico)

In data 19/12/2014 veniva sottoscritta presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Firenze, la Convenzione rep. 120/ 2014 per la Gestione Associata del Servizio di Trasporto Pubblico Locale su Gomma negli ambiti a domanda debole "Mugello – Alto Mugello" e "Valdarno – Valdisieve" tra la Provincia di Firenze e i Comuni di: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Figline Valdarno-Incisa Valdarno, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, Scarperia-San Piero a Sieve e Vaglia. Il Comune di Rignano sull'Arno aveva approvato detta convenzione con deliberazione consiliare n. 92 del 15/12/2014.

Con tale convenzione la Città metropolitana di Firenze, subentrata dal 1° gennaio 2015 alla omonima Provincia, veniva delegata ad espletare la procedura di gara e a gestire il contratto per tutta la sua durata, con un sistema tariffario coerente con il sistema regionale approvato dalla Regione Toscana.

Con determinazione dirigenziale n. 781 del 19 maggio 2017 la Città metropolitana aggiudicava in via definitiva la concessione del servizio in oggetto al Costituendo RTI tra



CONSORZIO MAS + (Mandataria), con sede in Reggello, e Società Autolinee Toscane S.p.A. (Mandante), con unico socio con sede legale in Borgo San Lorenzo.

Il CONSORZIO MAS +, costituito a rogito del notaio Avv. Rita Abbate, n. 11317 di rep. e n. 9121 di raccolta, in data 30 settembre 2016, registrato a Firenze il 7 ottobre 2016 n. 10971 serie 1T, riunisce le seguenti imprese: S.A.M. Società Autotrasporti Marradi di Brunetti e Vespignani s.n.c. con sede in Marradi; Autoservizi F.ile Magherini s.n.c. di Magherini Massimiliano e Magherini Sabrina, con sede in Rufina; Fratelli Alterini Autoservizi Reggello di Piero Alterini e C. s.n.c. con sede in Reggello. Il Raggruppamento concessionario si costituiva con atto ai rogiti del notaio Rita Abbate rep. 12.325 - raccolta n. 9817, registrato a Firenze il 27/07/2017 al n. 23886 serie 1T, e assumeva la denominazione ColBus.

Con Deliberazione n. 30 del 21/07/2022 il consiglio comunale ha esercitato l'Opzione di proroga contrattuale, relativa al servizio di trasporto pubblico su gomma nella rete a domanda debole della Città metropolitana, Ambiti Mugello-Alto Mugello e Valdarno-Valdisieve, prevista dall'art. 6 del Contratto rep. 21704/2017 della stessa Città metropolitana e prevista, prima ancora, dai Documenti della Procedura di gara, per anni due e dunque dal 30 agosto 2023 al 29 agosto 2025 incluso.

3. SERVIZI INCLUSI NELLA RICOGNIZIONE

Rientrano invece attualmente nel perimetro della presente Ricognizione i seguenti servizi:

- a) PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEI CIMITERI E GESTIONE DEL SISTEMA CIMITERIALE COMUNALE TRAMITE PROJECT FINANCING, compreso servizio di lampade votive (in breve: Project cimiteri)
- b) PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE, IVI COMPRESA LA GESTIONE E LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (in breve: Project illuminazione)
- c) SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI



Per ciascuno di essi si indicano nella Tabella riepilogativa allegata: NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE, estremi del CONTRATTO DI SERVIZIO, SISTEMA DI MONITORAGGIO o CONTROLLO, SOGGETTO AFFIDATARIO, ANDAMENTO ECONOMICO, QUALITÀ DEL SERVIZIO, OBBLIGHI CONTRATTUALI, eventuali VINCOLI, note o considerazioni FINALI.

NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Natura e tipologia del servizio pubblico locale, sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territorio rignanese, principali obblighi contrattuali posti a carico del gestore in base al contratto di servizio ed agli documenti contrattuali.

ESTREMI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Oggetto (sintetica descrizione del servizio); data di approvazione, durata - scadenza affidamento; valore complessivo e su base annua del servizio affidato; criteri tariffari; principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti.

Nel caso di affidamento a società in house: eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro); obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target.

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Per ciascun soggetto affidatario si indicano: dati identificativi; oggetto sociale; altro ritenuto rilevante ai fini della verifica.

Per le società partecipate, si rinvia alla Relazione sulla Razionalizzazione periodica delle Società partecipate dal Comune di Rignano sull'Arno (ex articolo 20 del D.lgs. 175/2016)

SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e



relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-
quater, Tuel (tipologia, struttura e consistenza).

Nel caso di partenariato pubblico-privato ai sensi dell'art. 174 del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, l'ente concedente esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico del rischio trasferito. L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessario allo scopo, con le modalità stabilite nel contratto.

ANDAMENTO ECONOMICO

nel caso in cui sia stato definito il PEF: valori raggiunti dagli elementi indicati nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio, situazione relativa all'equilibrio finanziario.

QUALITÀ DEL SERVIZIO

Risultati di qualità raggiunti in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente, risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, ovvero derivanti dall'attuazione di previste forme di consultazione dell'utenza.

VINCOLI/NOTE/CONSIDERAZIONI FINALI

Eventuale sussistenza di disposizioni legislative determinanti obblighi gestionali, di vincoli tecnici e/o tecnologici incidenti sull'economicità e/o sostenibilità finanziaria della gestione del servizio e sulla qualità dello stesso ovvero sul rispetto degli obblighi contrattuali.

Considerazioni relative alle risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio pubblico locale, alla compatibilità della gestione del servizio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, alle conseguenze della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio dell'ente locale, alla gestione del servizio in relazione a possibili modifiche, alternative ed innovazioni nelle sue modalità di erogazione e/o di gestione, anche in prospettiva futura.

ALLEGATO: TABELLA RIEPILOGATIVA SERVIZI PUBBLICI LOCALI INCLUSI NEL PERIMETRO DELLA RICOGNIZIONE

SERVIZIO	NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, PRINCIPALI OBBLIGHI CONTRATTUALI	CONTRATTO	AFFIDATARIO	SISTEMI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	ANDAMENTO ECONOMICO	QUALITA' DEL SERVIZIO	VINCOLI/NOTE/CONSIDERAZI ONI
PROJECT CIMITERI	Progettazione e realizzazione dell’ampliamento dei cimiteri e gestione del sistema cimiteriale comunale del comune di Rignano sull'Arno, con la formula della finanza di progetto, relativamente ai seguenti cimiteri comunali: 1. Rignano (Cimitero del Capoluogo) 2. San Cristoforo; 3. Torri; 4. San Prugnano; 5. Badiuzza; 6. San Donato, ubicato nel territorio del Comune di Bagno a Ripoli e gestito dal Comune di Rignano sull'Arno in forza di convenzione istituzionale sottoscritta in data 15 maggio 2019 avente durata fino al 1 gennaio 2040; 7. Miransù. Dalla gestione dei cimiteri il Concessionario introiterà i Ricavi di Gestione. L'importo totale dell’investimento, come indicato nella relazione del piano economico finanziario, ammonta a € 628.695,00 dei quali € 453.192,00 per realizzazione delle opere, € 100.000,00 per manutenzione straordinaria, € 20.000,00 per i costi di presentazione della proposta e € 55.503,00 di altri costi di progetto. Nello stesso documento è indicato il totale dei costi operativi di gestione, che ammontano a € 105.000 annui. Relativamente al valore contrattuale, stante la riduzione della durata della concessione offerta in gara di anni 1, esso deve essere calcolato sulla durata effettiva di 19 anni e considerando gli introiti presunti del piano economico finanziario offerto in sede di gara e quindi: canone € 60.000 x 19 anni + € 43.613 x 12 anni + € 32.090 x 7 anni per un totale di € 1.887.986,00	Rep. 3241 del 30/11/2023, durata 19 anni dal 1/9/2022 al 1/9/2041	S.I.L.V.E. S.p.A. , con sede legale in Firenze (FI), 50139 Via Bolognese 82/R, C.F. 00675540488, e P.I. 00675540488	Al Responsabile della Concessione, nominato dal concedente (individuato nel RUP, Ing. Mauro Tempesta), è demandata la vigilanza sul corretto adempimento, da parte del Concessionario, delle obbligazioni inerenti la Fase di Gestione di cui all' art. 9 del contratto e, in particolare, sull'Erogazione dei Servizi secondo i criteri di cui al Capitolato di Gestione. A tal fine il Responsabile della Concessione dovrà verificare, nei termini stabiliti dal Capitolato di Gestione, l’esito dei controlli effettuati anche con la collaborazione del referente (sig. Piazzini), nominato dal Concessionario entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto. Sulla base dei risultati del controllo effettuato sui Servizi, il Responsabile della Concessione segnala eventuali contestazioni o rilievi al Concessionario, e provvede ai sensi dell'art. 9.1, lett. (c) del contratto .	Il Piano Economico Finanziario riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio Economico Finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione. Il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull’Equilibrio Economico Finanziario comporta la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di Equilibrio Economico Finanziario. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di Equilibrio Economico Finanziario relative alla Concessione. Consegna anticipata avvenuta in data 1/9/2022. Essendo stato appena firmato il contratto, fino ad oggi la gestione si è limitata all'ordinario funzionamento dei servizi cimiteriali e alla manutenzione ordinaria, gli investimenti sulle strutture e opere di ampliamento devono ancora iniziare.	Esiste una Carta dei Servizi, allegata al contratto, che disciplina modalità di rapporto con l'utenza e di rilevazione del grado di soddisfazione. I questionari cartacei vengono attualmente messi a disposizione degli utenti presso il cimitero del Capoluogo, anche nell'ottica del costante miglioramento del servizio, ma non vengono molto utilizzati. Per il 2024 si prevede di istituire strumenti di feedback anche on line per verificare il grado di soddisfazione circa lo stato manutentivo e decoro dei cimiteri, cortesia degli addetti ecc, ed è stato chiesto alla ditta di tenere un registro informatico (condiviso con il Comune) dei reclami e segnalazioni con indicazione dei tempi di risposta	La risorsa di personale interna parzialmente dedicata al servizi cimiteriali è stata riassegnata alla gestione dello Sportello Suap, con miglioramento della qualità e dell'efficienza organizzativa del servizio che ha potuto essere reinternalizzato dopo un periodo di gestone da parte di società esterna. Alcune parti del Regolamento cimiteriale sono oggetto di analisi per una possibile revisione per alcuni aspetti di particolare impatto sull'utenza, es. Prevendita loculi e ossari
PROJECT ILLUMINAZIONE	Progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Rignano sull’Arno. Il corrispettivo dovuto dal Concedente al Concessionario è costituito dalla corresponsione di un canone annuo il cui valore è pari a € 134.865,00, di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 736,27, costi di manodopera: € 20.338,25.	Rep. 3214 del 12/3/2021, periodo 1/3/2021-1/3/2039	Enel Sole S.r.l. , società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A., C.F. 02322600541, società partecipate al Gruppo IVA Enel con P.IVA n. 15844561009, con sede legale in Roma, Via Flaminia 970	Nel corso dell’esecuzione delle opere, il Concessionario è obbligato ad inviare al responsabile della Concessione (Ing. Mauro Tempesta) con cadenza trimestrale una dettagliata relazione del direttore lavori, contenente lo stato di consistenza dei lavori eseguiti, circa l’andamento dei lavori al fine di consentirgli di svolgere l'attività di controllo. Il Concedente eserciterà la vigilanza sui lavori e sulle procedure di affidamento degli stessi a mezzo del Responsabile della concessione (RUP o al Direttore dell’esecuzione), il quale avrà facoltà di richiedere motivatamente e con congruo preavviso atti, documenti, informazioni, nonché di effettuare ispezioni e controlli. Eventuali irregolarità dovranno essere contestate per iscritto assegnando un congruo termine per chiarimenti, e provvedendo, all'esito, se del caso, a diffidare il Concessionario alla regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'ottemperanza. Il Concedente è inoltre tenuto a designare il Tecnico incaricato del collaudo	Costituiscono presupposti e condizioni essenziali per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della Concessione i seguenti elementi, la cui modifica nel corso della durata della Concessione darà al Concessionario il diritto alla richiesta della revisione del PEF: a) il mantenimento delle Condizioni Iniziali; b) la durata della Concessione; c) l’importo e il metodo di aggiornamento del Canone e il suo puntuale pagamento; d) il rispetto dei tempi indicati nel Cronoprogramma; e) la normativa ed il regime fiscale in vigore alla data di sottoscrizione della presente Convenzione; f) l’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie nei tempi previsti e che risultano implicitamente assunti dal PEF, compresa l’eventuale consegna in ritardo delle aree; g) l’assenza di cause di forza maggiore. In data 5 settembre 2023 è stato depositato il Certificato di Ultimazione dei Lavori, seguito dal deposito del Collaudo Tecnico Amministrativo. L'intervento ha richiesto la concessione di due proroghe rispetto alla data di conclusione fissata per il 07 febbraio 2023, poi prorogata al 31 maggio 2023, infine al 30 luglio 2023. L'impresa sub appaltatrice Protek s.r.l. ha comunicato la conclusione dei lavori entro la data prestabilita e ciò trova riscontro nel suddetto Certificato. In occasione della richiesta di proroga il direttore dei lavori ha giustificato e avallato la stessa comunicando in riunione al RUP lo stato di avanzamento dei lavori.	Il Concessionario mette a disposizione del Concedente un sistema di monitoraggio, attraverso l’accesso ad un portale dedicato, così come descritto nella proposta tecnica, atto a consentirgli la tempestiva verifica dei livelli qualitativi di servizio. Il Concessionario è tenuto ad uniformare lo svolgimento della gestione ad un sistema di qualità aziendale al fine di garantire adeguati standard di qualità dei servizi.	Si segnalano criticità legale al caro energia legato alla pandemia e alla guerra Russia-Ucraina e conseguenti richieste di adeguamento del canone, e anche sulle volturazioni dei contatori su cui si sono verificati notevoli ritardi, contestati al concessionario

SERVIZIO	NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, PRINCIPALI OBBLIGHI CONTRATTUALI	CONTRATTO	AFFIDATARIO	SISTEMI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	ANDAMENTO ECONOMICO	QUALITA' DEL SERVIZIO	VINCOLI/NOTE/CONSIDERAZIONI
SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA	Gestione dei Servizi alla prima infanzia nei due nidi Nido d'Infanzia “La Chiocciola” di Troghi e Nido d'Infanzia“ Il Grillo e la Formicuzza” del Capoluogo. Corrispettivo per l'intera durata contrattuale: € 1.217.572,43 oltre IVA. La gestione deve perseguire le finalità e gli obiettivi indicati nella L.R. 32/2002 " <i>Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro</i> ", del relativo Regolamento regionale di attuazione in materia di servizi educativi per la prima infanzia 41/R/2013 e successive modifiche e integrazioni. Il servizio comprende la gestione pedagogica ed educativa, refezione, custodia, sorveglianza, pulizia nei due asili nido.	Rep. 3208 del 25/11/20203, dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2024	COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE , con sede in Lucca, Via di Tiglio 1697, P.I. E C.F.01299670461	L’Amministrazione comunale esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo, tramite il Servizio comunale competente e il Coordinatore pedagogico comunale. Il soggetto gestore è tenuto a garantire il raccordo con i suddetti organi mediante la figura del coordinatore dei servizi affidati. L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare accertamenti per verificare la regolarità del servizio, procedendo alla visita dei locali in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, compreso il controllo sulla presenza del personale addetto al servizio. L’Amministrazione comunale potrà effettuare controlli e ispezioni volti a verificare la rispondenza delle attività svolte quotidianamente al progetto presentato in sede di gara.Il soggetto gestore è tenuto a predisporre strumenti di monitoraggio della qualità e di verifica delle attività. Il soggetto gestore si impegna a: -registrare quotidianamente le presenze dei bambini nelle varie sezioni e a fornirle mensilmente al Servizio comunale competente; - consegnare mensilmente la rendicontazione degli acquisti di materiale igienico-sanitario necessario al funzionamento dei servizi; - consegnare semestralmente (giugno e dicembre) la rendicontazione delle ore frontali e non frontali effettuate dagli educatori e dal personale ausiliario in servizio; - consegnare entro il mese di settembre di ogni anno l’organizzazione dettagliata dei turni del personale educativo e ausiliario; - consegnare entro il mese di dicembre la programmazione educativa annuale e ogni altra documentazione ad essa relativa; - presentare entro il mese di agosto di ogni anno una relazione di verifica e valutazione dell’attività svolta.	In linea con gli obblighi contrattuali. Nel 2022 era stato chiesto un aumento del corrispettivo che non è stato accordato dal RUP.	La cooperativa ha presentato a novembre la relazione relativa all'anno educativo 2022-2023 nella quale si riassumono le diverse attività svolte dal Coordinamento pedagogico come Garante della qualità pedagogica durante l’anno educativo 22-23 per rispondere alle esigenze dei servizi e dell’Amministrazione. ha svolto regolarmente gruppi di lavoro . Il coordinatore ha sostenuto il gruppo nel favorire la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del nido. Ha partecipato agli incontri con le famiglie e si è reso disponibile ogni qual volta le famiglie avessero necessità di un confronto individuale. Il coordinatore ha monitorato la qualità del Progetto pedagogico e di quello educativo nel suo insieme. Il Coordinamento ha inoltre effettuato osservazioni periodiche. Si sono svolti regolarmente anche contatti ed incontri con il coordinamento del Comune. Si è svolto il consueto percorso di Formazione proposto dalla Conferenza Zonale che ha coinvolto il personale educativo e quello ausiliario. Il percorso intitolato “Tra gioco e relazione con le famiglie” si è rivolto non solo al personale ma anche alle famiglie nell’ottica di una forte corresponsabilità educativa. E’ stata svolta inoltre la formazione obbligatoria fra cui il Corso di disostruzione pediatrica.	Entrambi gli asili sono al massimo della capienza (Chiocciola 18 bambini, Grillo e Formicuzza 48 bambini)